

Il Presidente informa che l'art. 123 bis del Decreto legislativo n. 58/1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) dispone che la relazione sulla gestione delle società quotate contenga una specifica sezione riguardante informazioni sugli assetti proprietari (struttura del capitale, restrizioni al trasferimento dei titoli e di voto, partecipazioni rilevanti nel capitale della società ecc.). Tale sezione, il cui schema è dettagliatamente fissato dalla normativa citata, può in alternativa essere inserita sul sito internet dell'emittente. In tale caso, basta fare uno specifico richiamo nella relazione degli amministratori sul bilancio d'esercizio. Per ragioni di snellezza operativa, si ritiene preferibile, così come fatto lo scorso anno, optare per quest'ultima alternativa. Di seguito si riporta il testo compilato della citata sezione.

\*\*\*\*\*

#### **INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 123 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI**

Ai sensi dell'articolo 123 bis del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, si riportano di seguito le prescritte informazioni relative agli assetti proprietari della Banca Popolare di Sondrio scpa.

**a) la struttura del capitale sociale, compresi i titoli che non sono negoziati su un mercato regolamentato di uno Stato comunitario, con l'indicazione delle varie categorie di azioni e, per ogni categoria di azioni, i diritti e gli obblighi connessi nonché la percentuale del capitale sociale che esse rappresentano;**

Il capitale sociale della Banca Popolare di Sondrio, società cooperativa per azioni, è variabile ed è rappresentato da azioni nominative del valore nominale unitario di 3 euro. Le azioni Banca Popolare di Sondrio sono tutte negoziate presso il mercato Expandi (ex Mercato Ristretto).

Al 31 dicembre 2008 il capitale sociale ammontava a € 924.443.955 suddiviso in n. 308.147.985 azioni ordinarie aventi tutte uguali diritti e obblighi.

**b) qualsiasi restrizione al trasferimento di titoli, quali ad esempio limiti al possesso di titoli o la necessità di ottenere il gradimento da parte della società o di altri possessori di titoli;**

La Banca Popolare di Sondrio, in quanto società cooperativa per azioni, presenta limiti al possesso di proprie azioni. In particolare, nessuno può detenere una partecipazione in misura eccedente lo 0,50% del capitale (attualmente 1.540.740 azioni). Casi di superamento del limite massimo sono disciplinati dalla legge (art. 30, comma 2, D.lgs. 1° settembre 1993 n. 385). Il limite suesposto non si applica agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi. Inoltre, secondo quanto previsto dal citato art. 30, commi 5 e 6, del D.lgs. 1° settembre 1993 n. 385, l'ammissione a socio è subordinata all'approvazione da parte del consiglio di amministrazione, avuto riguardo all'interesse della società, alle prescrizioni statutarie e allo spirito della forma cooperativa. Il titolare di azioni, fino a quando non abbia richiesto e ottenuto l'ammissione a socio, può esercitare soltanto i diritti di contenuto

patrimoniale.

**c) le partecipazioni rilevanti nel capitale, dirette o indirette, ad esempio tramite strutture piramidali o di partecipazione incrociata, secondo quanto risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 120;**

Non risultano partecipazioni della specie.

**d) se noti, i possessori di ogni titolo che conferisce diritti speciali di controllo e una descrizione di questi diritti;**

Le azioni della Banca Popolare di Sondrio garantiscono tutte uguali diritti e obblighi.

**e) il meccanismo di esercizio dei diritti di voto previsto in un eventuale sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti, quando il diritto di voto non è esercitato direttamente da questi ultimi;**

Fattispecie non prevista.

**f) qualsiasi restrizione al diritto di voto, ad esempio limitazioni dei diritti di voto ad una determinata percentuale o ad un certo numero di voti, termini imposti per l'esercizio del diritto di voto o sistemi in cui, con la cooperazione della società, i diritti finanziari connessi ai titoli sono separati dal possesso di titoli;**

Alla Banca Popolare di Sondrio, società cooperativa per azioni, si applica il 1° comma dell'art. 30 del D.lgs. 1° settembre 1993 n. 385 secondo cui ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute. A norma di statuto, inoltre, per potere intervenire nelle assemblee, votare o essere eletto, il socio deve essere iscritto a libro soci da almeno 90 giorni. Non sono previste restrizioni ulteriori quali quelle prospettate in domanda.

**g) gli accordi che sono noti alla società ai sensi dell'articolo 122;**

Non sono noti alla Banca patti parasociali previsti dall'art. 122 del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

**h) le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori e dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza nonché alla modifica dello statuto, ove diverse da quelle applicabili in via suppletiva;**

La disciplina relativa alla nomina e alla sostituzione degli amministratori è dettata dallo statuto della banca agli articoli dal 32 al 37. La modifica delle norme statutarie è di competenza dell'assemblea straordinaria e la relativa disciplina è contenuta nell'articolo 30 dello statuto. Ai sensi dell'articolo 43 dello statuto, è attribuita al consiglio di amministrazione la competenza ad assumere le deliberazioni di adeguamento dello statuto a disposizioni normative.

**i) l'esistenza di deleghe per gli aumenti di capitale ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile ovvero del potere in capo agli amministratori o ai componenti del consiglio di gestione di emettere strumenti finanziari partecipativi nonché di autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie;**

L'assemblea dei soci ha rinnovato il mandato al Consiglio di amministrazione in tema di acquisto e alienazione di azioni proprie ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale. La citata delibera è pubblicata nel fascicolo di bilancio. Non sussistono deleghe ai sensi dell'art. 2443 del codice civile.

**l) gli accordi significativi dei quali la società o sue controllate siano parti e che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono in caso di cambiamento di controllo della società, e i loro effetti, tranne quando sono di natura tale per cui la loro divulgazione arrecherebbe grave pregiudizio alla società; tale deroga non si applica quando la società ha l'obbligo specifico di divulgare tali informazioni sulla base di altre disposizioni di legge;**

Non vi sono fattispecie di tale genere.

**m) gli accordi tra la società e gli amministratori, i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza, che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il loro rapporto di lavoro cessa a seguito di un'offerta pubblica di acquisto.**

Non sussistono accordi della specie.

\*\*\*\*\*

Il Consiglio di amministrazione, con l'assenso del Collegio sindacale, nel condividere quanto esposto dal Presidente, approva il testo sopra riportato, che comparirà sul nostro sito internet contestualmente alla pubblicazione della relazione di bilancio.